

Codice della strada

PATENTE "A ORE" E MULTE RATEIZZATE

Publicata il 05/05/2011

 [Invia a un amico](#)

 [Condividi notizia](#)



Con una nuova circolare, il Ministero dell'Interno ha fatto chiarezza su alcuni articoli introdotti dal nuovo **Codice della strada** entrato in vigore lo scorso luglio.

Patente "a ore". La prima specifica riguarda il permesso di tre ore giornaliere per "motivi di lavoro" (art. 218), che è consentito solo nei casi cui la violazione **non costituisca reato**.

Riferendosi alla "Guida sotto l'effetto di alcool" (art. 186), il Ministero precisa che il permesso non può essere rilasciato a coloro a cui venisse rilevato **un tasso superiore agli 0,8 grammi** di alcool per litro. La stessa regola riguarda l'articolo 187, inerente alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Richiesta unica. Restano invariate, invece, le condizioni che regolano la richiesta del permesso (inoltrabile una sola volta), che deve essere motivata e documentata per ragioni di lavoro, qualora risulti **impossibile o estremamente gravoso** spostarsi con mezzi pubblici o comunque non propri. Chi violasse i limiti previsti da questa ordinanza è punito con una sanzione di 1.842 euro.

Rateizzazione delle multe. In riferimento, invece, alla "Rateizzazione delle sanzioni pecuniarie" (art. 202-bis), che rimandava l'applicazione a un apposito decreto interministeriale, il Viminale specifica che non c'è necessità di un ulteriore decreto e che quindi dal 22 aprile, entrata in vigore della circolare, la disposizione è direttamente applicabile.

Prescrizioni. Ricordiamo che deve trattarsi di multe di almeno 200 euro ed è necessario l'accertamento di uno **stato di disagio economico**, su cui l'Amministrazione competente può pronunciarsi in senso favorevole o contrario. Se la richiesta viene accettata, si può pagare fino a un massimo di 60 rate mensili, da non meno di 100 euro ognuna, a cui si aggiungono gli interessi maturati nel tempo; qualora fosse bocciata si può fare ricorso al Giudice di pace o al prefetto entro 30 giorni dalla notifica. In caso di mancato pagamento della prima rata, il beneficio decade.

Alessandro Carcano